DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1985

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Granducato del Lussemburgo in conformità alle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(85/306/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [3], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, il governo lussemburghese ha comunicato le seguenti disposizioni regolamentari :

— regolamento granducale del 22 novembre 1984 che fissa, per il 1984, il reddito da lavoro comparabile nonché talune modalità attinenti a tale reddito ;

— legge del 7 marzo 1985 recante proroga dei provvedimenti di riconversione economica e sociale nell'agricoltura ;

considerando che, a sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve decidere, tenuto conto del regolamento granducale del 22 novembre 1984, se le disposizioni applicate nel Lussemburgo relative all'attuazione della direttiva 72/159/CEE continuino a soddisfare alle condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione deve decidere se la legge del 7 marzo 1985 soddisfa le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune prevista all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che il regolamento granducale del 22 novembre 1984 soddisfa le condizioni ed è conforme agli obiettivi della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che la legge del 7 marzo 1985 soddisfa le condizioni ed è conforme agli obiettivi della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Tenuto conto del regolamento granducale del 22 novembre 1984, le disposizioni vigenti nel Granducato del Lussemburgo relative all'applicazione della direttiva 72/159/CEE continuano a soddisfare le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune prevista all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

2. La legge del 7 marzo 1985 recante proroga dei provvedimenti di riconversione economica e sociale nell'agricoltura soddisfa alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune prevista all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.